

Legge regionale 09 giugno 2017 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Metodi e tecnologie)

1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative.
2. Le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).